

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AVVOCATO

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Documento predisposto a cura di Assigeco S.r.l. con sede legale in Italia, Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano - Iscrizione al R.U.I. n° B000099506.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura nella forma CLAIMS MADE la responsabilità derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili anche per colpa grave professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- ✓ i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti anche informatici, titoli somme di denaro e valori ricevuti in deposito o custodia dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- ✓ i Danni i conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- ✓ l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;

Assuntore del rischio risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza identificato come massimale e sotto limite.



Che cosa non è assicurato?

- * Le responsabilità che sono conseguenza diretta o indiretta di un atto o omissione dolosa dell'Assicurato;
- * circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- * Attività diverse da quelle professionale definita in polizza;
- * Inquinamento;
- * Amianto e Muffa Tossica;
- * Guerra e terrorismo;
- * Richieste di risarcimento ricevute prima dell'emissione del contratto assicurativo;



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti da:

- ! L'importo indicato a franchigia se precisato in polizza;
- ! Dolo Assicurato;
- ! Guerra e Terrorismo;
- ! Retroattività.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e le Isole Vergini Americane.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggiornamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio da parte dell'assuntore del rischio del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovrà essere pagato al rilascio della polizza. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico, carta di credito e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo delle imposte previste ex lege.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha la durata di un anno dalla data di pagamento del premio e terminerà alla scadenza del periodo di assicurazione indicato nella polizza. In caso di decesso dell'assicurato durante la durata del contratto l'assicurazione è operante anche per sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni successivi alla data del decesso purché relativi a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto. In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato (escluso i casi di radiazione dall'ALBO) o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo Premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa, alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni, successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo premio pagato. Per quest'ultimo caso (cessazione per altri motivi), alla scadenza del suddetto periodo di copertura postuma e sempre su richiesta scritta e formale dell'Assicurato, gli Assicuratori rilasceranno una ulteriore polizza analoga (o un'ulteriore Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo premio pagato.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione s'intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto. La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali: 1. che l'attività professionale dichiarata nel questionario allegato a questa polizza non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell'assicurazione. 2. che alla predetta data di scadenza l'Assicurato: a) non abbia denunciato più di un Sinistro nell'ultimo Periodo di Assicurazione, o b) non sia a conoscenza di più di un Reclamo che debba essere denunciato agli Assicuratori che comportino un petitum superiore ad Euro 10.000,00. In caso di più Sinistri e/o di unico Sinistro con petitum superiore ad Euro 10.000,00 il rinnovo automatico sarà soggetto alla valutazione degli Assicuratori. Nel caso in cui le suddette condizioni siano soddisfatte, deve essere confermato che il fatturato relativo all'ultimo anno solare non superi di oltre il 20% il fatturato utilizzato per il calcolo del premio oltre al fatto che la parte di fatturato dell'ultimo anno solare riconducibile alle specifiche attività di cui alla Condizione Particolare A (Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti) e/o B (Insolvenze/Liquidazioni/Curatele) non superi di oltre il 40% il fatturato riconducibile alle medesime attività utilizzate per il calcolo del premio. Qualora taluno dei punti che precedono non trovi applicazione, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo fosse già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti che precedono s'intende tacitamente confermato nel caso in cui l'Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti (30 trenta giorni). E' operante comunque il disposto dell' Art. 1898 del codice civile - aggravamento del rischio. I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle parti di dare disdetta all'Assicurazione mediante lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza della Convenzione.